



POTENZA

VERBALE D'INCONTRO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di luglio in Potenza, presso la Coldiretti di Potenza

Tra

- La **Confagricoltura Basilicata** rappresentata dal Presidente **Francesco BATTIFARANO** e dal direttore **Dr. Roberto VISCIDO**
- La **Coldiretti Potenza** rappresentata dal Presidente **Teodoro PALERMO** e dal Direttore **Francesco CARBONE**
- La **Confederazione Italiana Agricoltori** rappresentata dal Direttore **Donato DISTEFANO**

e

- La **FLAI-CGIL**, rappresentata dal Coordinatore Regionale **Vincenzo ESPOSITO** e dal Segretario Generale di Potenza **Giuseppe BURDI**
- La **FAI-CISL**, rappresentata dal Segretario Generale **Vincenzo CAVALLO** e dal Coordinatore Provinciale di Potenza **Antonio LAPADULA**
- La **UILA-UIL**, rappresentata dal Segretario Generale **Gerardo NARDIELLO**

Si è convenuto e stipulato quanto segue:

Integrazione all'art. 1 ENTE BILATERALE IN AGRICOLTURA EBAT / FIMILA

Come previsto dal CCNL, saranno demandate all'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Potenza (EBAT), tutte le funzioni in capo all'Osservatorio Provinciale e quelle relative alla Cassa Extra-legem (FIMILA) con atto costitutivo da stipularsi entro il 30 settembre 2017

Art. 3 DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 01 Gennaio 2016, fino al 31 Dicembre 2019, e si intende tacitamente rinnovato qualora nessuna delle parti ne dia formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza naturale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 ASSUNZIONI

In attuazione di quanto previsto all'art. 13 del CCNL in materia di assunzione a tempo determinato, costituiscono eccezione alla garanzia di occupazione di cui al comma 5° del medesimo articolo:

- le avversità atmosferiche che impediscano il regolare svolgimento del lavoro;
- per il settore ortofrutticolo, comprovate negative condizioni di mercato non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto;
- rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del C.C. e successive modificazioni.

Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato, come da interpretazione autentica dell'art. 40 CCNL operai agricoli 2006-2009 resa dalle Parti Sociali nazionali in data 14 gennaio 2013.

Art. 6 PART-TIME

Le parti stabiliscono che per le attività lavorative svolte nell'ambito di aziende di:

- Allevamento,
- Agriturismo, fattorie didattiche, agrinido, agrisilo, imprese agricole sociali ed altre espressioni della multifunzionalità,
- Florovivaismo

è ammessa l'assunzione di lavoratori con contratto Part-Time con i seguenti minimi orari:

- per contratti di durata inferiore al mese prestazioni settimanali non inferiori a 14 ore;
- per contratti di durata inferiore all'anno prestazioni mensili non inferiori a 72 ore;
- per OTI prestazioni annuali non inferiori a 500 ore.

Integrazione all'art. 7 CLASSIFICAZIONE

Per tutte le attività collegate alle grandi campagne di raccolta ed all'assunzione dei braccianti agricoli alla prima esperienza lavorativa, viene prorogata la disposizione di cui all'art. 7 del CPL 2012-2015. I livelli salariali e classificatori vengono pertanto parametrati nell'Area Terza (Comuni) all'ex livello 2° in vigore nel CPL 2008-2011, ed adeguato secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente Contratto. (€ 42,04 dal 1 luglio 2017)

Le Parti inoltre si impegnano ad introdurre le nuove figure professionali già oggetto di discussione durante la trattativa.

Art. 9 AUMENTI SALARIALI

Le parti concordano che, agli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Potenza, viene riconosciuto un incremento salariale a regime pari al 2% del salario per tutti i profili professionali a decorrenza dal 1 luglio 2017.

Integrazione all'art. 11 ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere.

Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.

La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.

L'orario settimanale può essere distribuito per particolari esigenze aziendali anche su cinque giorni. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.

Una diversa distribuzione dell'orario di lavoro anche in regime di flessibilità sarà concordata a livello aziendale con le rappresentanze sindacali di FAI, FLAI, UILA ove presenti.

Agli operai addetti alle stalle, fermo restando la normale distribuzione delle 39 ore settimanali, il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive.

Le Parti confermano che: quanto previsto al 3° comma dell'art. 34 del CCNL, per quanto compatibile si applica anche agli operai assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Integrazione all'art. 14 INDENNITA' RIMORSO SPESE

Dove non è possibile l'utilizzo del mezzo pubblico e l'azienda non è in grado di fornire un adeguato mezzo di trasporto, ai lavoratori per recarsi dalla località di residenza all'azienda viene riconosciuta una indennità a titolo di rimborso spese pari a:

da Km 4 a Km 12	€ 2,20
superiore a Km 12 e fino a Km 20	€ 3,30
superiore a Km 20	€ 4,40

Modifiche all'art. 15 LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

E' costante la crescita dei lavoratori migranti nella provincia di Potenza, la loro opera viene utilizzata sempre di più nelle varie fasi di preparazione e non risulta limitata alla sola fase della raccolta. Al fine di favorire la loro presenza e la loro integrazione le parti concordano di individuare soluzioni atte a facilitare i problemi relativi al trasporto e alla sistemazione in strutture abitative degli stessi e prevedere percorsi formativi finalizzati alla crescita professionale.

Per favorire l'integrazione dei lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è ammesso l'utilizzo delle 150 ore per corsi di alfabetizzazione in italiano da promuovere e concordare con le istituzioni locali e scolastiche. Le parti si impegnano a promuovere azioni volte a migliorare l'accoglienza dei lavoratori extracomunitari per favorire il loro totale inserimento nel tessuto socio-economico della provincia.

Si conviene di stampare il CPL e le leggi in materia di sicurezza del lavoro in varie lingue per consegnarle ai lavoratori immigrati. La stampa del CPL sarà curata dall'Ente Bilaterale.

Art. 16 SALUTE E SICUREZZA

Le aziende devono garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro favorendo la formazione e l'informazione.

Art. 19 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le norme contenute dal presente contratto sono operanti su tutto il territorio Provinciale, e la loro efficacia impegna in egual modo le parti contraenti.

NOTA A VERBALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Provinciale, rimangono in vigore le norme contenute dal CPL precedente e dal vigente CCNL di categoria.

Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente verbale di rinnovo contrattuale, le Organizzazioni provinciali stipulanti provvedono alla stesura del testo coordinato del contratto provinciale con le modifiche ed integrazioni introdotte in sede di rinnovo.

